



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
P.E.C. [ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  
ASSISTENZIALI, TERAPEUTICO-RIABILITATIVI E SOCIO  
RIABILITATIVI PER UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LE  
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DELLE  
AZIENDA SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA**

**ALLEGATO N. 4**

**CAPITOLATO SPECIALE**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
P.E.C. [ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto e durata del contratto .....	3
Art. 2. - Stipulazione del contratto .....	3
Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi .....	4
Art. 4. - Periodo di prova .....	4
Art. 5. - Controllo sulla esecuzione del contratto .....	4
Art. 6. - Verifica di conformità .....	4
Art. 7. - Revisione prezzi .....	5
Art. 8. - Quinto d'obbligo e varianti .....	5
Art. 9. - Modalità di pagamento .....	5
Art. 10. - Penalità .....	6
Art. 11. - Modalità di applicazione delle penalità .....	6
Art. 12. - Risoluzione del contratto.....	6
Art. 13. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità.....	7
Art. 14. - Foro competente.....	7
Art. 15. - Norma di rinvio .....	7



### **Art. 1. - Oggetto e durata del contratto**

Il presente capitolato disciplina il contratto relativo alla gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi psichiatrici dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito SA) di cui ai lotti oggetto del confronto concorrenziale:

- **Lotto 1 "Strutture Residenziali a carattere Estensivo" (Casa Famiglia);**
- **Lotto 2 "Strutture Residenziali a carattere Intensivo" (Comunità Terapeutiche);**
- **Lotto 3 "Strutture Semiresidenziali" (Centro Diurno );**
- **Lotto 4 "Strutture Socio-Riabilitative" (Gruppi Appartamento);**
- **Lotto 5 "Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza" (R.E.M.S.);**
- **Lotto 6 " Strutture Protette";**
- **Lotto 7 " Centro Diurno per utenti con applicazione di Misura di Sicurezza"**

I servizi oggetto di affidamento, avranno la durata di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

### **Art. 2. - Stipulazione del contratto**

E' esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che procede, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali di Matera e di Potenza, nella gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- Indizione, espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dai concorrenti;
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 80, 82 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascun Ente delegante, per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del contratto (secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna delle Aziende del SSR e dei Dipartimenti regionali);
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

Pertanto, ogni singolo Ente committente stipulerà i propri contratti di fornitura e gestirà autonomamente il servizio, provvederà al pagamento delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti giuridici con la ditta appaltatrice.

La stipulazione del rispettivo contratto tra la ditta aggiudicataria e la SA, è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nelle modalità e forme indicate alla lett. d) dell'art. 12 – Cauzioni del Disciplinare di gara;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei



soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro pari ad almeno 2 (due) milioni di euro.
- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Il contratto, da stipularsi ai sensi, nei tempi e nelle forme previsti all'art. 32 del d. lgs. 50/2016, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura e spese della DA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;
- # il disciplinare di gara ed ogni sua allegato;
- # i piani di sicurezza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- # la polizza RCVT a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

#### **Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi**

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della Ditta Aggiudicataria (DA).

#### **Art. 4. - Periodo di prova**

L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà con la DA un congruo periodo di prova di durata pari a un mese, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

#### **Art. 5. - Controllo sulla esecuzione del contratto**

Ciascuna SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

#### **Art. 6. - Verifica di conformità**

La conformità del servizio oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto della legislazione vigente.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta dalla SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale



documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

L'ordinaria o straordinaria verifica di espletamento del servizio erogato dalla DA non esonera comunque la stessa eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

#### **Art. 7. - Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dal comma 6 dell'art. 175 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria della SA, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

#### **Art. 8. - Quinto d'obbligo e varianti**

La SA potrà, per sopravvenute necessità e nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016, apportare un aumento o diminuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo aggiudicato per ciascun Lotto oggetto dell'appalto. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto stesso e remunerate ai prezzi unitari ivi stabiliti. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, la DA non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti nelle modalità previste nell'allegato 1 "Capitolato Tecnico".

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla DA se non è stata approvata dal direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della DA, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

E' fatta comunque salva la facoltà della SA di richiedere ulteriori riduzioni delle prestazioni contrattuali in ossequio ed esecuzione di norme nazionali e/o regionali che dovessero intervenire, successivamente alla stipula del contratto ed in corso della sua esecuzione, in materia di modalità e tempi di erogazione delle prestazioni di cui al presente appalto.

#### **Art. 9. - Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni eseguite;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 10. - Penalità e Art. 11. - Modalità di applicazione delle penalità;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura mensile considerando quanto di seguito riportato:
  - a) diminuita delle eventuali penalità;
  - b) la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo conto espressamente della ritenuta dello 0,50 di cui all'art 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'ASM della attestazione di regolare esecuzione e previa



acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

c) dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

- Pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Le fatture, compilate in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intemperatività della predetta comunicazione.

#### **Art. 10. - Penalità**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Disciplinare Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alle Aziende contraenti, si applicheranno le penali di seguito riportate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla DA per iscritto dai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto delle Aziende contraenti. La DA dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della singola Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali di seguito riportate.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali la SA ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi ove l'impresa affidataria non ottemperi agli obblighi assunti.

Fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla SA, a tutela del rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, alla stessa è riconosciuta la facoltà di applicare, in base alla gravità dell'inadempimento rilevato ed a sua insindacabile giudizio, la seguente penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 5.000,00.

#### **Art. 11. - Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla garanzia definitiva che dovrà, se escussa, essere reintegrata entro giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

#### **Art. 12. - Risoluzione del contratto**

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di



moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro i termini prescritti;
- h) a seguito applicazioni di penali nei confronti della DA pari, complessivamente, al 10% del valore contrattuale per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni ivi riportate. Qualora, entro ulteriori dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con PEC o lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

#### **Art. 13. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità**

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 14. - Foro competente**

Per tutte le eventuali controversie relative all'espletamento della procedura di gara d'appalto tra operatori economici e la SUA-RB, il Foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

In caso di controversie relative ai rapporti contrattuali tra il fornitore e le SA, è competente il Foro ove ha sede legale la SA.

#### **Art. 15. - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.